REGOLAMENTO (CEE) N. 1597/93 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1993

che stabilisce in quale misura possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel quadro di un contingente annuo di formaggi aperto dalla Comunità a favore della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1316/93 della Commissione, del 28 maggio 1993, recante modalità di gestione di un contingente annuo di 1 000 tonnellate di formaggi e latticini aperto dalla Comunità alla Svezia (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i formaggi contemplati dal regolamento (CEE) n. 1316/93 si riferiscono a quantitativi superiori a quelli disponibili; che è pertanto necessario fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti per il primo periodo, ossia dal 15 aprile al 31 agosto 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Le domande di titoli di importazione per i formaggi del codice NC 0406, presentate per il periodo dal 15 aprile al 31 agosto 1993 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1316/93, sono accolte limitatamente al 68,74 %.
- 2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1º settembre al 31 dicembre 1993, possono essere presentate domande di titoli di importazione per il quantitativo indicato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1316/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 73.